

Allegato A**ELENCO DI ATTIVITÀ, PROGETTI E INTERVENTI RITENUTI NON ATTI A DETERMINARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT PER I QUALI SONO STATI ISTITUITI I SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, NÉ SUGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI****1. Premessa**

Il presente allegato è stato elaborato in seguito all'espletamento di un'attività istruttoria collegiale, che ha preso in considerazione la specificità dei singoli siti della Rete Natura 2000 e consistente nella disamina di casistiche di potenziali incidenze di attività, progetti e interventi, effettuata da un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici e amministrativi che si sono occupati, a titolo di responsabili del procedimento o di istruttori tecnici, dei procedimenti di valutazione di incidenza di competenza del Settore Tutela della Natura e del Mare nel corso dell'anno 2016, durante il quale la funzione "tutela della biodiversità e aree protette", per effetto del nuovo assetto istituzionale definito dalla L. n. 56 del 7/4/2014 e dalla l.r. 22/2015, è entrata nella sfera di competenza della Regione Toscana.

I componenti del gruppo di lavoro si erano occupati continuativamente anche in precedenza dell'espletamento dei procedimenti di valutazione di incidenza, in qualità di funzionari delle province, enti preposti a detta funzione prima del 1 gennaio 2016.

Il gruppo di lavoro si è riunito nelle seguenti date: 14/6/2016, 21/7/2016, 8/9/2016, 29/9/2016, come risulta dai relativi verbali, ed ha effettuato una verifica preliminare (o *screening*) sulle incidenze significative che possono essere determinate da varie attività, progetti e interventi, reputati di minore entità, che sono stati esaminati alla luce:

- degli obiettivi di conservazione e degli elementi di criticità sito-specifici, individuati per ogni sito Natura 2000 della Regione approvati con D.G.R. n. 644 del 5/7/2004, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014;
- delle misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con Delibera n. 454 del 16/6/2008;
- delle misure di conservazione, sia generali che sito specifiche, per conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C. n. 1223 del 15/12/2015;
- dei Piani di Gestione dei singoli siti Natura 2000, laddove adottati o approvati;
- delle specie e degli habitat, dei fattori di pressione e minaccia indicati nei formulari standard Natura 2000 per ogni sito Natura 2000.

Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito sia dai dati naturalistici raccolti nel cosiddetto "Repertorio Naturalistico Toscano" (Re.Na.To.), sia dagli studi a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con D.C.R. n. 10 del 11/2/2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.), nonché dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle diverse Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015;

2. Elenco degli interventi e relative specificazioni a carattere prescrittivo

Sulla base degli esiti delle valutazioni sito-specifiche effettuate dal gruppo di lavoro, che ha operato come descritto al precedente paragrafo, i seguenti interventi sono stati ritenuti come non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi:

a) interventi che il piano di gestione (se presente) del sito Natura 2000 annoveri tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazione del sito stesso (rif. art. 90 c. 2 della l.r. 30/2015);

b) Progetti e interventi previsti nei piani e programmi (ivi compresi a titolo di esempio, i piani di miglioramento agricolo ambientale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, inclusi i piani attuativi, i piani di taglio, i piani di gestione e di assestamento forestale ed i piani faunistico-venatori, e gli altri piani e programmi di settore) che siano stati sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo, a condizione che:

- la valutazione d'incidenza del piano/programma, per il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i progetti e gli interventi previsti, i relativi cronoprogrammi di attuazione, le modalità esecutive e le esatte localizzazioni degli stessi, abbia consentito di verificare l'assenza di incidenze significative, in relazione agli obiettivi di conservazione del/i sito/i interessato/i.

- i singoli progetti e interventi da effettuare risultino conformi al piano approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VINCA;

Non sono ricompresi in questa casistica i progetti/interventi per i quali il piano/programma abbia prescritto l'obbligo della valutazione di incidenza in fase di attuazione (rif. art. 90 c. 3 della l.r. 30/2015);

c) interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione (rif. art. 90 c. 4 della l.r. 30/2015);

In attuazione dell'art. 91, c. 1, lett. c) della l.r. 30/2015, sulla base degli studi e delle valutazioni effettuate, sono stati inoltre ritenuti come non atti a determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i siti della rete europea di protezione denominata "Natura 2000" (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) presenti nel territorio della Regione Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi, i seguenti interventi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a condizione:

- che non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche);
- che non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, se del caso;
- che i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano realizzati nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre (la limitazione del periodo previsto per l'esecuzione non si applica ai casi di somma urgenza), purché non interessino edifici di valore storico-culturale individuati dagli strumenti urbanistici, edilizi o dai piani di gestione (se presenti);
- che in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole), siano lasciati aperti almeno un terzo di quelli presenti.

È fatta salva la facoltà da parte dei Comuni, espressamente prevista dall'art. 90, comma 1, di individuare negli atti di governo del territorio di competenza, d'intesa con la Regione e gli Enti gestori dei siti della rete natura 2000, gli interventi di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che, pur non rispettando le condizioni sopra elencate, possono essere esclusi dalla valutazione di incidenza, tenuto conto delle disposizioni previste dalla stessa norma;

e) opere relative alle sistemazioni esterne realizzate all'interno delle aree di pertinenza o resedi degli edifici, quali: pavimentazioni, recinzioni, pergolati, gazebi, arredi da giardino, piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, impianti tecnologici (ad esclusione degli impianti eolici), a condizione che tali aree di pertinenza o resedi siano state opportunamente definite e individuate graficamente negli strumenti urbanistici o edilizi;

f) ~~realizzazione di piscine ad uso privato, purché ubicate all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione, a condizione:~~

- ~~• che siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta;~~
- ~~• che sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;~~
- ~~• che l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali e che lo scarico non riversi direttamente nell'ambiente;~~

g) impianti di illuminazione esterna degli edifici, purché ubicati all'interno della pertinenza o resede dell'abitazione e a condizione che siano realizzati in modo da non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004;

h) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e le pertinenze delle suddette infrastrutture, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione, che non siano utilizzati diserbanti chimici e disseccanti, che non sia effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare (ad eccezione dei casi in cui sussistano documentati motivi di pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi) e che siano effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (tale periodo non si applica ai casi di somma urgenza);

i) posa in opera di recinzioni mobili (non permanenti) utilizzate per l'allevamento ovino allo stato brado o semi-brado, purché realizzate all'esterno di aree boscate;

l) realizzazione di muretti a secco (intesi quali muri realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante);

m) introduzione di elementi puntuali e lineari di importanza ecologica (singole piante arboree ed arbustive, siepi, frangivento, boschetti) escludendo espressamente l'utilizzo di specie alloctone, con particolare riferimento a quelle invasive, tra cui la robinia (*Robinia pseudoacacia* L.) e l'ailanto (*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle);

n) interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato effettuati nel territorio urbanizzato diversi da quelli indicati al precedente punto h, purché effettuati nel periodo 1 settembre – 1 marzo (tale periodo non si applica ai casi di somma urgenza);

~~o) interventi di costruzione, ripristino e smantellamento dei capanni di caccia, purché regolarmente autorizzati ed eseguiti nel periodo 15 agosto – 1 marzo in conformità alle norme comunali e paesaggistiche;~~

p) manifestazioni sportive ~~e gare motoristiche~~, ciclistiche o pedonali, competitive e non competitive, purché si svolgano su strade statali, regionali, provinciali e comunali a fondo asfaltato e a condizione che il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga espressamente le seguenti prescrizioni:

- siano effettuate in orario diurno, nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 marzo;

- sia data massima informazione ai partecipanti ed agli spettatori che il tracciato o parte di esso interessa aree naturali tutelate e che quindi devono essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura;
- siano adottate adeguate misure di sicurezza e siano garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi;
- al termine della manifestazione si provveda a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori, compresi i rifiuti eventualmente depositati nelle aree di sosta del pubblico e dei mezzi di soccorso, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta eventualmente allestiti, nonché al loro corretto smaltimento;
- le aree di sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio siano opportunamente e visibilmente delimitate;
- la segnaletica ed ogni altro ausilio-presidio sia rimosso al termine della manifestazione/gara;
- la segnaletica del percorso sia apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti;
- qualora si verificasse lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti, il terreno sia rimosso e correttamente smaltito, per evitare il rischio di contaminazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle falde.

Qualora la VInCA costituisca endoprocedimento di altro atto autorizzativo, i proponenti gli interventi previsti dal presente allegato sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni previste nel presente paragrafo compilando, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione presentata all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato per la realizzazione degli stessi. L'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo principale provvederà, qualora opportuno e necessario e comunque nel rispetto delle disposizioni attuative nazionali, ad adeguare la modulistica attualmente utilizzata per la presentazione dell'istanza, in ottemperanza alle nuove disposizioni sul procedimento amministrativo che prevedono la concentrazione dei regimi amministrativi.

Gli enti competenti per la VInCA diversi dalla Regione, di cui all'art. 88 della l.r. 30/2015, possono conformarsi a quanto sopra indicato con appositi atti, previa analoga valutazione delle casistiche di attività, progetti ed interventi effettuata per ciascun sito di rispettiva competenza.